

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE

INTERISTITUZIONALE

TRA

L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) con sede legale in Nuoro, Via Oggiano, C.F. e P. IVA. 01526480916, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Angelo Serusi, in qualità di Commissario pro tempore, di seguito denominata AREUS;

E

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna con sede legale in Cagliari, Via Antonio Lo Frasso n. 4 – 09127, codice fiscale [●], legalmente rappresentata dal Dirigente Generale, Dott. Ing. Nicola Micele, in qualità di Direttore Regionale pro tempore, di seguito denominata VVF;

PREMESSO CHE:

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

L'art. 10 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, compiti di soccorso tecnico urgente, direzione

e coordinamento degli interventi nelle emergenze, anche in raccordo con le altre componenti del sistema;

L'art. 24, comma 1, del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), definisce i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi inclusi quelli di protezione civile e soccorso tecnico urgente;

L'art. 17 della Legge 10 agosto 2000, n. 246, autorizza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a stipulare convenzioni con enti locali, soggetti pubblici e privati;

AREUS, istituita con L.R. 17 novembre 2014, n. 23, art. 4, e successivamente confermata con L.R. 11 settembre 2020, n. 24, art. 20, quale azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale, ha competenza nella gestione, organizzazione e coordinamento del sistema regionale dell'emergenza urgenza;

L'art. 8 della L.R. 11 marzo 2025 n. 8 - Integrazione all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2020 in materia di funzioni dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna indica altresì nell'AREUS il soggetto garanzia e raccordo del sistema di protezione civile e con l'eventuale supporto dell'ARES per quanto di competenza e in collaborazione con il Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'articolo 37 bis, il coordinamento delle aziende socio-sanitarie locali, delle aziende ospedaliere

ed ospedaliero-universitarie, nell'ambito del processo di integrazione dell'emergenza e urgenza extra-ospedaliero ed ospedaliera, al fine di far fronte alle grandi emergenze sanitarie e alle calamità, secondo le modalità e indicazioni stabilite con direttive regionali.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un'Amministrazione centrale dello Stato che opera su tutto il territorio nazionale, con competenza in materia di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e difesa civile che, tra l'altro: al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali;

in caso di eventi di protezione civile, i VVF assicurano sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;

AREUS, l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna, è stata istituita con il precipuo compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra

ed extraospedaliera, gestendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso; AREUS presta il predetto soccorso attraverso l'utilizzo di mezzi su gomma e su ala rotante(elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service); AREUS, nell'ambito del coordinamento in Regione Sardegna dell'attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi qualificati e specializzati.

AREUS gestisce la centrale NUE 112 e due Centrali Operative 118;

CONSIDERATO CHE:

La Regione Sardegna presenta specificità territoriali che rendono necessaria una sinergia strutturata tra le componenti di soccorso tecnico e sanitario, derivanti dalla complessità dell'attività di soccorso in Sardegna, sia in situazioni ordinarie che di microcalamità e/o maxiemergenza e che in quest'ottica, la collaborazione tra AREUS e VVF, anche in ottica CRM (Crisis Resource Management), consente di ottimizzare la gestione delle emergenze, sia in contesti ordinari che in scenari ad alta complessità (es. calamità naturali, emergenze NBCR, soccorso USAR);

RICORDATA

La Circolare EM 05/2013 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili

del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che, a questo proposito, definisce gli standard per la qualificazione, composizione e dotazione dei team USAR (Urban Search and Rescue) nell'ambito di interventi complessi, con riferimento alla necessità di personale sanitario integrato in contesti NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) in cui:

- si ribadisce la complessità e la criticità delle operazioni USAR, che esigono un accurato sistema organizzativo nel quale si integrano professionalità altamente qualificate ed abilità tecniche non basate su comportamenti di routine, ma su comportamenti che richiedono un impiego cognitivo, finalizzato alla risoluzione di problemi secondo il knowledge – based behaviour;
- si prevede che i soccorritori sanitari, che debbano integrarsi e completare i percorsi di formazione che comprendano sia il modulo USAR sia il modulo NBCR, possono appartenere a servizi pubblici con cui siano stipulati accordi a livello locale;

Le INSARAG Guidelines 2020 stabiliscono i criteri internazionali per l'attivazione e l'operatività dei team USAR a livello nazionale e internazionale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della Convenzione

Il presente accordo intende definire le modalità di collaborazione e coordinamento tra VVF e AREUS negli ambiti di comune pertinenza anche secondo il modello del CRM (Crisis Resource Management) e in particolare:

le modalità di collaborazione tra VVF e AREUS per le attività USAR Medium

con la gestione congiunta delle operazioni di soccorso;

il Soccorso ordinario integrato - NBCR e la conseguente cooperazione in tali

scenari;

la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto;

l'ottimizzazione delle risorse e della logistica nei contesti di crisi;

ARTICOLO 2 – Integrazione sanitaria nei team USAR-M

Il team USAR-M Sardegna, composto secondo i criteri della Circolare EM

05/2013, potrà essere integrato da operatori sanitari afferenti ad AREUS, pre-

via specifica formazione.

Il percorso formativo sarà definito nei protocolli attuativi di cui all'art. 3 e cu-

rato:

- da AREUS, per gli aspetti clinico-sanitari;
- da VVF, per la parte tecnico-operativa e la sicurezza in ambienti confinati.

ARTICOLO 3 – Costituzione Gruppo di Lavoro

Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro Interistituzionale con

il compito di redigere una proposta di protocolli operativi attuativi riguardanti:

a) Interventi di soccorso sanitario ordinario congiunto VVF-AREUS;

b) Gestione degli scenari di intervento non convenzionali (NBCR) secondo standard operativi condivisi;

c) Integrazione del personale sanitario AREUS all'interno del team USAR Me-

dium (USAR-M) Sardegna;

d) Utilizzo coordinato di dispositivi e strumentazioni specifiche per il soccorso tecnico e sanitario;

e) Pianificazione e attuazione di percorsi formativi comuni per operatori VVF e AREUS;

f) Interscambio informativo e sinergia operativa tra le centrali operative 112/118 e le sale operative dei Comandi VVF;

g) Utilizzo degli elicotteri del Corpo Nazionale per supporto HEMS (trasporto equipe, organi, tessuti, ecc.), ferme restando le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente;

h) Procedure per l'impiego dei Servizi di medicina iperbarica in emergenze subacquee che coinvolga operatori sommozzatori del Corpo Nazionale in attività sul territorio della Regione;

i) Aspetti logistici connessi all'applicazione dei protocolli.

La composizione del Gruppo di Lavoro sarà definita con atto separato, previo accordo tra le Parti, garantendo la rappresentanza paritetica delle stesse.

Il medesimo Gruppo di Lavoro svolge anche funzioni di verifica dell'applicabilità, aggiornamento e monitoraggio dei protocolli attuativi redatti.

ARTICOLO 4 – Risorse, logistica e personale

Le Parti si impegnano a garantire, nei limiti delle proprie competenze e risorse

disponibili, il supporto necessario allo svolgimento delle attività previste nel
presente Accordo, assicurando:

- la disponibilità di personale qualificato;
- l'utilizzo di mezzi, infrastrutture e attrezzature;
- l'adeguamento delle strutture operative coinvolte

così come verrà definito dal protocollo attuativo di cui all'art. 3;

ARTICOLO 5 – MODALITÀ OPERATIVE

La collaborazione tra le parti deve in particolare assicurare:

la redazione, per ogni ambito di intervento, di un piano operativo dal quale si
evincano chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse ne-
cessarie alla sua realizzazione e le relative tempistiche;
la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con parti-
colare riferimento all'utilizzo dei loghi istituzionali delle parti e di tutti i sog-
getti terzi eventualmente coinvolti.

Le modalità operative della collaborazione contemplano, oltre alla condivi-
sione di documenti tecnici e organizzativi e delle informazioni e dati necessari
alla definizione degli stessi, la conduzione di incontri tecnici con modalità di
videoconferenza o presso le sedi delle parti o altre sedi/stabilimenti/aree dei
rispettivi sistemi regionali di soccorso sanitario extra-ospedaliero, nonché l'or-
ganizzazione di eventi formativi e/o informativi correlati ai contenuti della con-
venzione.

Ogni iniziativa e/o attività tra quelle sopra rappresentate sarà oggetto di apposito atto integrativo che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamentano nel dettaglio ogni specifica collaborazione anche rispetto ai connessi oneri economici. La collaborazione tra le parti potrà altresì essere estesa anche ad altri servizi e attività, da regolamentare sempre con appositi e specifici atti.

Art 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Eventuali scambi di fondi tra le Parti, a titolo di merito ristoro spese, verranno definiti con apposite Accordi discendenti.

ARTICOLO 7 – Copertura assicurativa

Ciascuna Parte resta esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati a terzi da parte del proprio personale o derivanti da omissioni o negligenze riconducibili alla propria sfera organizzativa e funzionale, anche eventualmente mediante la stipula di apposite polizze assicurative.

ARTICOLO 8 – Durata e recesso

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. È espressamente escluso il rinnovo tacito. Eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere espressamente convenuti tra le Parti con atto scritto.

È riconosciuta facoltà di recesso anticipato, previa comunicazione scritta motivata da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni

ARTICOLO 9 – Responsabilità delle Parti e clausola di salvaguardia

Ciascuna Parte conserva la titolarità e la piena autonomia giuridico-amministrativa delle proprie attività e rimane responsabile degli adempimenti di propria competenza.

L'esecuzione della presente Convenzione non comporta vincolo di subordinazione, né comporta l'assunzione di responsabilità solidale salvo che per fatti riconducibili ad azioni congiunte formalizzate nei protocolli attuativi

Resta inteso che le disposizioni della presente Convenzione si applicano nei limiti delle rispettive competenze istituzionali; in caso di modifiche normative o organizzative che dovessero incidere sulla presente collaborazione, le Parti si impegnano a rinegoziare le condizioni convenzionali con spirito di leale collaborazione

ARTICOLO 10 – Risoluzione delle controversie

In caso di insorgenza di controversie in merito all'applicazione, esecuzione o interpretazione del presente Accordo, le Parti si impegnano preliminarmente a ricercare una composizione bonaria.

Ove non fosse possibile pervenire a un accordo amichevole, la controversia

sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), in quanto trattasi di accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 11 – Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta e con le medesime modalità formali previste per la sua approvazione originaria.

ARTICOLO 12 – Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

ARTICOLO 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai fine del trattamento dei dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, *General Data Protection Regulation GDPR* UE/2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza e di non divulgareli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Luogo e data:

Per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna

Il Dirigente Generale

Dott. Ing. Nicola Micele

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Per l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (AREUS)

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Serusi

(firmato digitalmente ai sensi di legge)